



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0078994 - 26/04/2011 - USCITA

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI**
Alla cortese attenzione del Dr. Francesco Panzuti
(*trasmissione via pec*)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 11 marzo 2011 con la quale codesta Camera ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto di conoscere se un *impresa non installatrice*, avendo in organico un dipendente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. in oggetto, e volendo presentare domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività impiantistica a vantaggio esclusivo delle sue strutture interne (edifici di proprietà e relative pertinenze), debba segnalare l'inizio dell'esercizio dell'attività secondaria, variando l'oggetto e lo statuto sociale, ovvero presentare semplice domanda con a corredo tutta la documentazione necessaria.

Sono stati altresì precisati i requisiti posseduti dal nominando responsabile, dipendente sig. Cosimo Sergio Perrone:

- diploma di qualifica di elettricista installatore ed elettromeccanico;
- diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
- attestato per corso di formazione per lo svolgimento di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità e sottotensione;
- esperienze professionali come tecnico di laboratorio (14 mesi), assistente tecnico di apparecchi elettrici (3 anni e 11 mesi; impresa individuale), assistente tecnico di elettrodomestici (3 anni e 1 mese) e impiegato/responsabile della manutenzione degli impianti chimici-elettrici-elettromeccanici-refrigeranti-riscaldamento (anni 3) presso l'impresa che intende presentare l'istanza in esame.

In proposito si rappresenta preliminarmente che la valutazione dei requisiti tecnico-professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative esclusive di codesta Camera, responsabile del procedimento.

Al riguardo si rappresenta che l'*impresa "non installatrice"* (che da norma svolge attività di impiantistica ad esclusivo vantaggio delle sue strutture interne, **laddove per strutture**

Richiesta parere della CCIAA BR su d.m. 37-2008 (11.3.2011)

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



interne si intendono edifici di proprietà o loro relative pertinenze, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso) debba, a parere della Scrivente, procedere necessariamente all'iscrizione della nomina del responsabile (che deve avere i medesimi requisiti del responsabile tecnico delle imprese installatrici) nel Registro delle Imprese, alla stregua di quanto risulta a carico delle imprese del settore impiantistico, previa costituzione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera "c", dell'Ufficio tecnico interno, cioè di una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione impianti aziendali e loro manutenzione.

Ai fini di cui sopra si ritiene sufficiente presentare domanda con allegata tutta la documentazione dalla quale emergano il possesso dei requisiti da parte del responsabile in parola e la costituzione dell'Ufficio tecnico interno, di cui al precedente capoverso.

Circa i requisiti in possesso dell'interessato si ritiene doveroso precisare preliminarmente che questa Amministrazione non è competente a valutare i titoli di studio in possesso dell'interessato. Spetta direttamente alla Camera di commercio di Brindisi, ovvero, indirettamente, nel caso dei diplomi conseguiti, agli Uffici Scolastici Regionali o sue strutture decentrate (CSA) ovvero lo stesso Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo fornire un autorevole parere tecnico al riguardo.

Pur tuttavia questa Amministrazione ritiene che anche nell'ipotesi di positiva valutazione dei diplomi e/o dell'attestato di formazione professionale, l'esperienza professionale maturata dall'interessato non risulta comunque idonea ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa in parola.

È di tutta evidenza infatti che l'esperienza professionale acquisita in qualità di tecnico di laboratorio, di assistente tecnico di apparecchi elettrici casalinghi/elettrodomestici e di impiegato/responsabile della manutenzione degli impianti chimici-elettrici-elettromeccanici-refrigeranti-riscaldamento (quest'ultima attività presso la stessa impresa presentatrice dell'istanza in esame) non può essere presa favorevolmente in considerazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettere b) e c) del d.m. 37/2008, dovendo l'esperienza richiesta all'interessato essere acquisita presso impresa/e del settore dell'impiantistica (è cioè necessario che l'interessato acquisisca tale esperienza "*sul campo*" in qualità di *operaio installatore, anche se "non specializzato"*).

Ad ogni modo, si ricorda che spetta in ogni caso alla Camera di commercio di Brindisi verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa vigente.

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)